



### Sommario

#### ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

##### CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 2 ottobre 2006, n. 323

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'8 aprile 2005, depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2005**

SENTENZA 11 ottobre 2006, n. 332

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), promosso con ordinanza del 30 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla Lega italiana per l'abolizione della caccia (L.A.C.) ed altra contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 1018 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2005**

#### DELIBERAZIONI REGIONALI

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 settembre 2006, n. 76**

**Convalida della elezione del signor Alberto Vecchi a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, Legge elettorale 108/68)**

#### AVVISO DI ESAME COMUNITARIO

**Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 316/03 "Modifica della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 sugli interventi a favore delle forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 37/95"**

#### ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

##### CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 2 ottobre 2006, n. 323

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'8 aprile 2005, depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2005**

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Franco Bile, Presidente; Giovanni Maria Flick, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesaro, giudici

ha pronunciato la seguente

##### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'8 aprile 2005, depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2005;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato l'8 aprile 2005 e depositato il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, in via principale gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

L'art. 1, commi 1, 2 e 3, è censurato in quanto – ridefinendo principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile – invaderebbe la competenza dello Stato cui è demandata, nella materia concorrente in argomento (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), la determinazione dei principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.

Il comma 2 del medesimo art. 1 – secondo cui «all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative» – è impugnato anche per contrasto con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l'attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l'esercizio unitario.

Inoltre l'art. 1 è impugnato in quanto: (a) riformula il principio fondamentale già codificato dalla normativa di principio statale ed esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), così violando l'art. 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, conseguentemente, l'art. 117, terzo comma, nonché l'art. 118, ultimo comma, Cost.; (b) impone che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa intesa, in contrasto con quanto dispone l'art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l'attività tecnico-operativa dello Stato diretta ad assicurare i primi interventi è effettuata in raccordo con le Regioni; (c) limita la salvaguardia dell'incolumità esclusivamente ai cittadini, escludendo dal novero dei soggetti tutelabili coloro che cittadini non sono, così violando non solo i principi fondamentali della materia, ma anche quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex art. 117, primo comma, Cost.) in tema di tutela dell'integrità della vita.

L'art. 2 è censurato alla luce del richiamato "principio unitario", sotto il profilo che esso – definendo gli eventi calamitosi sulla base dell'organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai parametri dell'intensità e dell'estensione del fenomeno (come previsto dall'art. 2 della citata Legge n. 225 del 1992) – configura sistemi differenziati di intervento regionale suscettibili di inficiare sia il principio di uguaglianza, sia l'azione statale per i casi calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione.

Anche l'art. 4, comma 1, è censurato sotto il profilo della "garanzia di unitarietà del sistema", in quanto – rimettendo alla Regione «l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale» – viola l'art. 7, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui lo Stato, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., può attribuire a sé stesso quelle funzioni amministrative delle quali occorra garantire l'unitarietà di esercizio.

A sua volta l'art. 20, che istituisce l'Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile – quali la gestione del volontariato, l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

In particolare, secondo il ricorrente, il comma 2, lettera f), dello stesso art. 20 – che consente all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme – contrasta con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

L'art. 23 – che istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza, operativo anche per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale – è denunciato per violazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi.

Inoltre il ricorrente ritiene che lo stesso articolo, istituendo

la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi: (a) determina inutili duplicazioni di funzioni con quelle che la Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi svolge sull'intero territorio nazionale (ai sensi dell'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e degli artt. 7 e 9 della Legge n. 225 del 1992), nell'ambito del potere di coordinamento, anche scientifico, attribuito in via esclusiva allo Stato nella materia della protezione civile (art. 5 del citato decreto-legge n. 343 del 2001, art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); b) viola gli artt. 107, lettera f), punto 1), e 108, lettera a), punto 1), del medesimo DLgs n. 112 del 1998, i quali stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la funzione di definizione degli «indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio» e che la Regione provveda «alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali».

La stessa norma, poi – affidando al suddetto Comitato (e in particolare al suo Presidente, il Direttore dell'Agenzia regionale) e alla Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l'art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l'art. 107 del DLgs n. 112 del 1998 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di più ampio orizzonte e non parcellizzati.

Infine, l'art. 24, comma 1 – che prevede il trasferimento di risorse nazionali all'Agenzia regionale – è censurato per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo cui l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; per il ricorrente, le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo svolgimento delle funzioni pubbliche ad esse attribuite e di quelle aggiuntive che lo Stato eroga in via eventuale e comunque soltanto per gli specifici ambiti costituzionalmente individuati.

1.1. – Nella memoria illustrativa d'udienza, la difesa del ricorrente sottolinea come la necessità dell'intervento statale (attraverso gli organi a ciò deputati), eventualmente anche tramite un'organizzata collaborazione con le Regioni, è imprescindibile in quei settori dell'ordinamento (come appunto la protezione civile) nei quali sono coinvolti interessi ed esigenze dell'intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente inerenti alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. – La Regione Emilia-Romagna si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso proposto perché inammissibile e infondato, con riserva di esporne i motivi.

2.1. – Nell'imminenza dell'udienza, la Regione ha depositato memoria illustrativa, deducendo, in primo luogo, l'infondatezza delle censure mosse dall'art. 1, commi 1-3, della legge in esame, giacché le norme impugnate sono prive di contenuto precettivo, limitandosi ad individuare l'oggetto della legge, ossia la "finalità prioritaria" dell'azione regionale. Inoltre, anche le singole disposizioni dei tre commi impugnati si pongono nel solco dei principi fondamentali dettati dallo Stato in ordine sia ai soggetti chiamati a partecipare all'attività di protezione civile in ambito regionale, sia alle modalità di svolgimento di detta attività, sia ai soggetti destinatari degli interventi.

Riguardo all'art. 2, che ribadisce in sostanza il contenuto dell'art. 2 della Legge n. 225 del 1992, la Regione afferma che la norma si limita a coordinare il tipo e la dimensione dell'evento con norme più precise sulla competenza degli Enti locali e di essa stessa, con ciò rispettando la competenza statale per gli eventi che ne richiedano l'intervento, quale manifestazione dei principi di unità e di solidarietà nazionale. Alle stesse conclusioni la Regione perviene quanto all'art. 4, che pone una mera norma di chiusura per tutto quanto non sia affidato ad altre Amministrazioni dalla legislazione regionale e statale.

La Regione deduce poi l'inammissibilità dell'impugnazio-

ne dell'art. 20, nella parte in cui istituisce l'Agenzia regionale di protezione civile, per genericità ed indeterminatezza dei parametri; e dell'ulteriore censura mossa alla previsione del comma 2, lettera f), dello stesso art. 20, per omessa illustrazione dell'oggetto del contrasto, che si verificherebbe tra la norma regionale e "quanto stabilito" dall'evocata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. La censura sarebbe comunque infondata, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra la norma regionale e la citata direttiva statale.

Con riferimento all'art. 23, la Regione rileva che la norma in realtà conferisce all'istituto Comitato operativo regionale per l'emergenza, da un lato, il coordinamento tecnico-operativo delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992, e, dall'altro lato, il concorso tecnico regionale ad interventi di ausilio e collaborazione con l'azione statale in caso di grandi eventi.

Inoltre, riguardo al comma 4 del medesimo art. 23, la difesa regionale osserva che la Commissione regionale grandi rischi costituisce una struttura necessaria proprio per l'attuazione, a livello regionale, dei criteri stabiliti dalla Commissione nazionale, senza duplicarne in alcun modo le funzioni, ma attuandone la trasposizione in sede locale. Infine, quanto alla censurata attribuzione al Comitato ed alla Commissione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, essa si riferisce specificamente all'attività propria delle Regioni e non contrasta con alcuna attività statale.

Riguardo, da ultimo, all'impugnato art. 24, comma 1, la difesa regionale deduce che tale norma si limita a descrivere le entrate dell'Agenzia regionale di protezione civile e, pertanto, non pone alcun vincolo per la finanza statale, trattandosi di risorse che lo Stato, in base a proprie leggi e a proprie decisioni attuative, assegna alla Regione per le finalità della protezione civile, che la Regione a sua volta assegna in gestione all'Agenzia regionale.

#### Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, in via principale, gli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile).

1.1. – Un primo gruppo di questioni riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1.

Il comma 1 sancisce che la Regione Emilia-Romagna con la legge in esame provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. Il comma 2 precisa che all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. E soggiunge che, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali, il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. Il comma 3 infine prevede che i soggetti ora indicati compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.

1.2. – Tali disposizioni sono impugnate innanzitutto sotto il profilo che esse – nel ridefinire principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile – contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in base al quale spetta allo Stato determinare, in maniera unitaria a livello nazionale, i principi fondamentali nella materia concorrente della "protezione civile".

La questione non è fondata.

In ordine all'assetto delle competenze nella materia concorrente della "protezione civile" ed al rispetto da parte della Regione dei principi fondamentali posti dallo Stato, la Corte ha più volte affermato (Sentenze n. 327 del 2003 e n. 32 del 2006) che – ancor prima della riforma costituzionale del 2001 il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (con la Legge 24 febbraio 1992, n. 225), aveva già rinunciato ad un modello centralizzato optando per un'organizzazione diffusa a carattere policentrico; e che in tale logica, nell'art. 2, comma 1, della legge citata, lo stesso legislatore aveva previsto tre diverse tipologie di "eventi", correlativamente definendo competenze e responsabilità: a) eventi fronteggiabili mediante interventi degli Enti e delle Amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi che comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari.

In questa prospettiva, nel mutato quadro del nuovo assetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la legge regionale in esame, con gli impugnati commi dell'art. 1, persegue la finalità prioritaria di salvaguardare la sicurezza territoriale della Regione (comma 1) e – in coerenza con tale finalità disciplina il coordinamento della propria attività con quella degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti (comma 2) nell'ambito degli interventi del "sistema regionale di protezione civile" (comma 3; v. pure art. 3).

Il rispetto della sfera di competenza dello Stato risulta esplicitato da diverse norme della legge stessa: l'art. 2, comma 1, lettera c) prevede, in conformità alla legislazione statale, l'intervento e il coordinamento dello Stato per fronteggiare eventi calamitosi di rilievo nazionale, che colpiscono il territorio regionale; l'art. 4, comma 3, prevede che la partecipazione della Regione ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale avvenga in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali; gli artt. 5 e 6, disciplinano l'esercizio, da parte delle Province e dei Comuni, di funzioni e compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla citata Legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; gli artt. 11, 12 e 20, comma 2, lettere b) e c), sanciscono che il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e il piano regionale per la preparazione e gestione delle emergenze sono predisposti rispettivamente in armonia con gli indirizzi nazionali ed in conformità con i criteri di massima formulati a livello nazionale; l'art. 13 prevede, in materia di incendi boschivi, il rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000, n. 353; l'art. 17 stabilisce, in materia di volontariato di protezione civile, il rispetto dei principi della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Si deve quindi ritenere che la norma impugnata, così come tutta la legge regionale, ha quale oggetto soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 della Legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art. 2, comma 1, lettera c, della stessa legge), nel rispetto della sfera di competenza ad esso attribuita dai principi fondamentali della materia concorrente in esame.

1.3. – Il comma 2 dell'art. 1 (secondo cui «all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative») è, altresì, ritenuto dal ricorrente in contrasto con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., che in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l'attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurarne l'esercizio unitario.

La questione non è fondata.

Poiché sulla base delle considerazioni appena esposte, la norma impugnata si riferisce solo alle attività del "sistema regionale di protezione civile", essa non incide su calamità natu-

rali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri di competenza statale. E comunque essa non preclude l'eventuale allocazione in capo allo Stato di quelle funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'esercizio unitario, ai sensi dell'art. 118 Cost., che peraltro – secondo la giurisprudenza di questa Corte – può avvenire soltanto sulla base di una legge statale, in ossequio al principio di legalità.

1.4. – Il comma 2 dell'art. 1 è anche censurato nella parte in cui esclude dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali): secondo il ricorrente, la norma – in quanto riformula il principio fondamentale posto dall'art. 6 della legge n. 225 del 1992 – violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, ultimo comma, Cost.

La questione non è fondata, poiché basata su una lettura incompleta della norma impugnata.

Infatti, il comma 2 – dopo aver affermato che «all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11» – aggiunge testualmente che «vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile». Il tenore generale della disposizione consente, dunque, di ritenere comprese nel concorso alle attività di protezione civile anche le categorie di soggetti indicate dal ricorrente.

1.5. – Il comma 2 dell'art. 1 è ancora impugnato – nella parte in cui prevede che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga “previa intesa” – sotto il profilo della violazione dell'art. 5, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401, secondo cui l'attività dello Stato per i primi interventi è effettuata «in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile».

Neanche tale questione è fondata.

L'art. 2, comma 1, della legge regionale in esame si risolve in una parafrasi dei principi fissati dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge n. 225 del 1992, prima ricordati (al n. 12), integrati dagli artt. 107 e 108 del DLgs n. 112 del 1998.

A sua volta, il comma 1 dell'art. 23 attribuisce all'istituto Comitato regionale per l'emergenza – oltre alla «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina spetta alla legge regionale – anche il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225, in evidente funzione ausiliaria e collaborativa con gli organi statali.

In un quadro siffatto, la previsione dell'“intesa” non viene impiegata in senso contrapposto al “concorso” e al “raccordo” previsti dal citato art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001; ma per significare che – nei casi in cui l'attività degli organi regionali può concorrere con quella di organi statali, ossia nei casi di cui alla menzionata lettera c) – gli organi regionali devono agire sulla base di intese con gli organi statali, proprio a maggior garanzia dell'autonomia dell'Amministrazione statale.

1.6. – A sua volta, il comma 3 dell'art. 1 è censurato – nella parte in cui limita ai “cittadini” la salvaguardia dell'incolumità, escludendo dal novero dei soggetti tutelati chi cittadino non sia – per violazione dei principi fondamentali della materia e di quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.).

La questione non è fondata.

L'espressione “cittadini” non è evidentemente usata dalla norma in senso tecnico, riferito all'appartenenza delle persone

allo Stato, con esclusione degli stranieri o degli apolidi; e può dunque agevolmente essere intesa, in senso costituzionalmente orientato, come riferita in generale a tutte le persone fisiche.

2. – L'art. 2, sul presupposto dell'esistenza di un “principio unitario” che informerebbe la materia, è censurato sotto il profilo che – definendo gli eventi calamitosi in funzione dell'organo competente ad intervenire piuttosto che dell'intensità ed estensione del fenomeno (come previsto dall'art. 2 della Legge n. 225 del 1992) – configurerebbe sistemi di intervento regionale differenziati, capaci di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi travalicanti i confini del territorio della singola regione.

La questione non è fondata.

A prescindere dalla già rilevata erroneità della premessa dell'esistenza di un “principio unitario” del sistema di protezione civile, si è notato (retro, n. 1.5.) come la norma regionale si ponga invece nel solco dei principi fissati dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge n. 225 del 1992, integrati dagli artt. 107 e 108 del DLgs n. 112 del 1998, il cui contenuto del resto sostanzialmente riproduce.

3. – L'art. 4, comma 1, è a sua volta censurato (ancora sul presupposto “dell'unitarietà del sistema”) sotto il profilo che esso – attribuendo alla Regione “l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale” – violerebbe l'art. 7, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale, in attuazione dell'art. 118, primo comma, Cost., lo Stato può attribuire a sé stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l'unitarietà di esercizio.

Nei termini in cui è proposta, la questione non è fondata.

Valgono, infatti, le medesime considerazioni svolte circa l'erroneità della premessa dell'“unitarietà del sistema” di protezione civile e circa l'inidoneità di norme come quella impugnata ad impedire un'eventuale allocazione in capo allo Stato, mediante apposita legge statale, di funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 Cost.

4. – L'art. 20, che istituisce l'Agenzia regionale di protezione civile, è impugnato «per contrasto con i già richiamati principi costituzionali», poiché attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile quali la gestione del volontariato, l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi – ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

Nei termini prospettati – ed anche a prescindere dalla genericità dell'argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità – la questione è inammissibile in quanto nella proposta del Ministro per gli affari regionali, richiamata dalla delibera del Consiglio dei Ministri di impugnazione della legge in esame, non v'è traccia di tale motivo di impugnazione.

4.1. – L'art. 20, comma 2, lettera f) – che consente all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, preallarme ed allarme – è censurato per contrasto con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004; a sostegno dell'impugnazione il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 238 del 2004, deducendo che in essa «si prevede che le Regioni non possano porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali».

La questione non è fondata.

In primo luogo, l'affermazione di cui alla richiamata sentenza – peraltro non espressa nei termini evocati nel ricorso – si muove nel diverso ambito dell'esercizio del c.d. “potere estero” delle Regioni (di cui ai commi quinto e nono dell'art. 117 Cost.) e del necessario coordinamento di esso con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera (secondo le procedure dettate dall'art. 6 della Legge n. 131 del 2003). La decisione

non può quindi di per sé comportare l'incostituzionalità della norma impugnata, in un contesto nel quale – trattandosi di materia rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regione – al primo spetta solo di determinare, con legge, i principi fondamentali (ex art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost. ed art. 1 della Legge n. 131 del 2003).

D'altro canto, la formulazione della norma impugnata consente di interpretarla nel senso che lo specifico compito di emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, da essa affidato all'Agenzia regionale di protezione civile, mira ad attuare il disposto dell'art. 108 del DLgs n. 112 del 1998, il quale al comma 1, lettera a, n. 1), attribuisce alle Regioni le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

5. – L'art. 23 è censurato sotto diversi profili.

La norma – nella parte in cui istituisce il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), con funzioni estese anche ai casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – violerebbe, in primo luogo, l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225 del 1992, che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi.

La questione non è fondata.

Infatti, il comma 1 dell'art. 23 attribuisce al COREM – da un lato – la «funzione di coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)», la cui disciplina (per le ragioni esaminate: retro, n. 1.2.) spetta alla competenza della Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992; e – dall'altro – il «concorso tecnico regionale» agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della stessa Legge n. 225 in funzione meramente ausiliaria e collaborativa con i competenti organi statali.

5.1. – Inoltre, secondo il ricorrente, la norma – nella parte in cui istituisce la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – violerebbe: a) l'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater del decreto-legge n. 343 del 2001 e gli artt. 7 e 9 della Legge n. 225 del 1992, determinando inutili duplicazioni di funzioni con quelle svolte sull'intero territorio nazionale dalla Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi; b) gli artt. 107, lettera f), numero 1), e 108, lettera a), numero 1), del DLgs n. 112 del 1998, sulle competenze di Stato e Regioni in tema di predisposizione e attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi.

Entrambi i profili di censura sono infondati.

Anche le funzioni della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – in coerenza con l'intero assetto della legge regionale in esame – devono ritenersi limitate ai soli eventi calamitosi (incidenti sul territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 225 del 1992, con esclusione quindi degli eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi straordinari di competenza statale (art. 2, comma 1, lettera c).

D'altro canto, la Commissione regionale ha il solo compito di fornire, su richiesta della Regione, consulenza, supporto tecnico-scientifico e proposte in materia di previsione e prevenzione dei rischi specifici del territorio regionale; essa quindi (nell'intenzione del legislatore regionale, peraltro libero di legiferare nella materia concorrente col solo rispetto dei principi fondamentali) è anche deputata ad attuare, trasponendoli a livello regionale, i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale, senza con ciò duplicarne le funzioni.

5.2. – Infine la norma – nella parte in cui affida al Comitato operativo regionale per l'emergenza e alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale – violerebbe l'art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001 e l'art. 107

del DLgs n. 112 del 1998, che attribuiscono allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, per assicurare interventi di più ampio orizzonte, non parcellizzati.

Nel senso dell'infondatezza della censura valgono i criteri interpretativi più volte citati: la norma impugnata, riguardando attività della Regione per eventi rientranti nell'ambito della sua competenza, non comporta di per sé violazione dei principi fondamentali desumibili dalle evocate norme interposte, pur se non le richiama esplicitamente (ma nemmeno contiene previsioni ad esse contrarie) (Sentenze n. 327 del 2003 e n. 129 del 2006).

6. – Infine l'art. 24, comma 1, è censurato nella parte in cui prevede il trasferimento di risorse statali all'Agenzia regionale, per contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost., secondo i quali l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La questione non è fondata.

La norma impugnata classifica fra le entrate dell'Agenzia regionale – oltre alle risorse ordinarie e straordinarie trasferite annualmente dalla Regione – le risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile; le risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi da cui derivi lo stato di emergenza nel territorio regionale; le risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388; e le risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

Il suo contenuto, pertanto, è meramente descrittivo di entrate che possono pervenire alla Agenzia regionale secondo i generali criteri di conferimento, e non costituisce certo fonte di obbligazioni di trasferimento di risorse finanziarie a carico dello Stato; sicché il solo effetto dell'elenco è quello di legittimare l'Agenzia a ricevere gli indicati tipi di entrate, se e quando i relativi trasferimenti vengano disposti dalla fonte competente, regionale, statale o comunitaria.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, dell'art. 2, dell'art. 4, comma 1, dell'art. 20, comma 2, lettera f), dell'art. 23 e dell'art. 24, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), proposte – in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma, e 119 della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della medesima Legge della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2005, proposta – in riferimento ai “già richiamati principi costituzionali” – dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il citato ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.

IL PRESIDENTE E REDATTORE  
Franco Bile

IL CANCELLIERE  
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.

## CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 11 ottobre 2006, n. 332

**Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), promosso con ordinanza del 30 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla Lega italiana per l'abolizione della caccia (L.A.C.) ed altra contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 1018 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2005**

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai signori:

Franco Bile, Presidente; Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, giudici

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), promosso con ordinanza del 30 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla Lega italiana per l'abolizione della caccia (L.A.C.) ed altra contro la Regione Emilia-Romagna ed altri, iscritta al n. 1018 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2005;

visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

udito l'avvocato Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza del 30 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale).

Premette il rimettente che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di tre delibere emesse dalla Giunta provinciale di Bologna e dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in esecuzione della legge impugnata, di talché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultima determinerebbe la illegittimità derivata delle cennate delibere.

In punto di non manifesta infondatezza, il TAR rimettente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in materia di "tutela dell'ambiente" lo Stato nel dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale può anche incidere sulle competenze legislative regionali, rileva che tali standard – nei quali si devono ricomprendere sia l'elencazione delle specie cacciabili, sia la disciplina delle modalità della caccia – devono essere individuati, per quanto attiene alla salvaguardia della fauna selvatica, nel complesso delle disposizioni di cui alla Legge statale 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Alla luce di tali premesse, a parere del giudice a quo, la legge regionale impugnata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto introdurrebbe per la fauna selvatica una disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria difforme e peggiorativa rispetto a quella prevista dalla Legge n. 157 del 1992.

In particolare, l'art. 1, comma 5, nella parte in cui autorizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le aziende faunistico-venatorie alla caccia alla volpe, violerebbe il divieto di immissione e di abbattimento di fauna selvatica non di allevamento, comprendente quello della caccia alla volpe, previsto per le suddette aziende dall'art. 16, comma 1, lettera b), della Legge n. 157 del 1992.

A parere del rimettente il successivo art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, nella parte in cui disciplinano il periodo e le modalità in cui è consentita la caccia di ungulati violerebbe gli artt. 18 e 21, comma 1, lettera m) della Legge n. 157 del 1992. In particolare, la disposizione impugnata consentirebbe, diversamente dalle norme statali indicate, la caccia agli ungulati per un periodo superiore e su terreni coperti in tutto o in parte di neve.

Oggetto di apposita impugnazione è, altresì, l'art. 4, comma 2, lettera c), che, nel prevedere, dall'1 ottobre al 30 novembre, la fruizione di ulteriori due giornate a settimana per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, secondo il rimettente, violerebbe l'art. 18, comma 6 della Legge n. 157 del 1992 che consente alle Regioni di derogare al numero di giornate di caccia settimanali ma solo a seguito di una preventiva «valutazione necessariamente congrua» dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) che, nel caso in esame, risulta carente.

A parere del giudice a quo anche l'art. 4, commi 4 e 5, e l'art. 6, comma 4, nella parte in cui fissano per la tortora e la beccaccia un limite di capi abbattibili giornalmente e nell'arco della stagione venatoria superiore a quello suggerito dall'INFS, si porrebbero in contrasto con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica indicata all'art. 1, comma 2, della legge nazionale citata.

Infine, l'art. 9, comma 5, nella parte in cui, con riguardo alla fauna selvatica migratoria, prevede che l'annotazione sul tesserino venatorio sia fatta al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, introdurrebbe, a parere del rimettente, un sistema di annotazione inidoneo a consentire il perseguimento delle finalità proprie del tesserino medesimo, vanificando di fatto il controllo sugli abbattimenti compiuti, in violazione degli artt. 7 e 10 della Legge n. 157 del 1992.

2. – Si è costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

In via preliminare, la Regione rileva, quanto alle censure concernenti «i tempi e le modalità dei prelievi in selezione degli ungulati», la sopravvenuta modifica del quadro normativo operata dall'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, che espressamente consente alle Regioni, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, «di regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Nel merito, la Regione osserva che le norme impuginate, aventi ad oggetto il prelievo degli ungulati, non violano alcuno dei principi fissati dalla Legge n. 157 del 1992 e, in particolare, il calendario venatorio da essa disciplinato.

La Regione rileva, infatti, che l'art. 3 impugnato prevede per gli ungulati una "caccia di selezione", diversa dalla "caccia programmata" posta a fondamento del calendario venatorio di cui alla Legge n. 157 del 1992. Tale diversa disciplina trova giustificazione, sempre a parere della Regione, nel fatto che la specie degli ungulati, stante anche il suo costante aumento, non rientra tra quelle protette indicate nella suddetta legge statale. A

sostegno di ciò, la Regione osserva che il decreto-legge n. 203 del 2005 ha previsto la possibilità di abbattimento di tali animali anche al di fuori dei periodi e degli orari fissati dalla Legge n. 157 del 1992.

Quanto alla pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, comma 2, lettera c), e dell'art. 9, comma 5, la Regione evidenzia che tali disposizioni rappresenterebbero, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, applicazione equilibrata dei principi del calendario venatorio regionale da sempre praticati sulla base della tradizione venatoria locale, nonché esplicazione della potestà legislativa regionale in materia di organizzazione dell'esercizio venatorio.

Infine, anche l'ultima censura, concernente i carnieri giornerali e stagionali ammessi per la tortora e la beccaccia, sarebbe infondata in quanto anche in tale caso ricorrerebbe una valutazione che, rispettosa delle tradizioni locali e della consistenza faunistica del territorio, sarebbe esercizio della competenza legislativa regionale in materia di caccia.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dubita, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s); della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale).

Le norme impugnate, a parere del rimettente, sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati e, in particolare, con la Legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che fissa il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica valido per l'intero territorio nazionale e, pertanto, riservato alla competenza esclusiva dello Stato (ex plurimis: Sentenze n. 311 del 2003 e n. 536 del 2002).

2. – Il rimettente ha impugnato l'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3, nella parte in cui, da un lato, amplia il calendario venatorio previsto per gli ungulati dall'art. 18 della Legge n. 157 del 1992, e, dall'altro, ne consente la caccia anche su terreni coperti in tutto o in parte di neve, in violazione del divieto sancito all'art. 21, comma 1, lettera m), della Legge n. 157 del 1992.

Con riferimento a tale questione va rilevato che – successivamente all'emanazione dell'ordinanza di remissione – è intervenuto l'art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha previsto che le Regioni possano, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157 del 1992.

Stante l'innovazione legislativa, va disposta, in via preliminare, e limitatamente a tale questione, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, affinché lo stesso valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla base dello ius superveniens.

3. – In via preliminare, deve essere dichiarata, per le restanti norme impugnate, l'inammissibilità delle censure per contrasto con l'art. 97 della Costituzione e, in particolare, con i principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione. Tali censure, infatti, risultano sommarie e meramente assertive, così contraddicendo l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa.

4. – La questione relativa all'art. 1, comma 5, non è fondata.

Tale norma viene impugnata nella parte in cui prevede che le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie provvedono ad abbattere gli ungulati «in base alle vigenti direttive

regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria».

A parere del rimettente la disposizione in esame, nell'autorizzare la caccia di fauna selvatica non di allevamento nelle aziende sopra indicate, si porrebbe in contrasto con l'art. 16, primo comma, lettera b), della Legge n. 157 del 1992, nella parte in cui prevede che nelle suddette aziende è possibile immettere ed abbattere la sola fauna selvatica di allevamento, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Orbene, poiché la norma impugnata si limita a rinviare, quanto alla definizione della disciplina della caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, ad un regolamento e a direttive regionali, essa risulta priva di autonomo carattere precettivo e inidonea ad incidere sul riparto delle competenze legislative fissato dall'art. 117 della Costituzione.

5. – La questione relativa all'art. 4, comma 2, lettera c), non è fondata.

Il giudice a quo ritiene che tale disposizione violi l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nella parte in cui prevede, dall'1 ottobre al 30 novembre, ulteriori due giornate settimanali per la caccia alla fauna migratoria da appostamento, senza che tale concessione sia subordinata ad una valutazione necessariamente congrua del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), richiesto dall'art. 18, comma 6, della Legge n. 157 del 1992.

Tale censura si fonda su di un erroneo presupposto interpretativo.

L'art. 18 richiamato, infatti, al comma 5, stabilisce il limite di tre giornate di caccia settimanali prevedendo, al successivo comma 6, la possibilità per le Regioni di derogare a tale limite nel periodo dall'1 ottobre al 30 novembre «sentito» l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali.

Risulta da ciò che, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la norma statale evocata prevede una mera interlocuzione tra l'Ente territoriale e l'INFS, senza che il parere da quest'ultimo espresso si possa considerare vincolante per la Regione ai fini dell'esercizio legittimo della deroga.

6. – La questione afferente all'art. 4, commi 4 e 5, e all'art. 6, comma 4, è manifestamente inammissibile.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme regionali cennate, nella parte in cui fissano, per determinate specie animali, un limite di capi abbattibili superiore a quello desumibile da un richiamato parere dell'INFS e dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 157 del 1992.

Quanto al denunciato contrasto con il parere dell'INFS, va rilevato che esso non indica in termini di certezza alcun limite quantitativo dei capi abbattibili, limitandosi a suggerire l'opportunità di una riduzione degli stessi.

Anche il richiamo fatto dal rimettente all'art. 1, comma 2, della Legge n. 157 del 1992, è inconferente, in quanto questo prevede soltanto che «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

Risulta, quindi, che sia il parere che la norma sopra indicati enunciano esclusivamente principi di ordine generale, senza precisare il numero massimo dei capi abbattibili. Il rimettente ha omissis di indicare sotto quale profilo, in concreto, le norme impugnate violino i suddetti principi ed ha posto, pertanto, una questione del tutto immotivata sul requisito della manifesta infondatezza.

7. – La questione relativa all'art. 9, comma 5, non è fondata.

Il rimettente ritiene che la norma impugnata nel prevedere l'annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia, anziché dopo ogni singolo abbattimento, non consentirebbe il controllo sugli abbattimenti com-

più, così violando gli artt. 7 e 10 della Legge n. 157 del 1992 e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In proposito va rilevato che, quanto alla disciplina del tesserino di caccia, il legislatore statale si è limitato ad indicare all'art. 12, comma 12, della Legge n. 157 del 1992, che «Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria», senza dettare alcuna prescrizione sulle modalità dell'annotazione del capo abbattuto.

La norma regionale impugnata, pertanto, non si pone in contrasto con le norme statali richiamate dal rimettente, limitandosi a disciplinare aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della Regione.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, lettera d), 2 e 3 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, commi 2, lettera c), 4 e 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2002, n. 14 (Norme per la definizione del calendario venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, dell'art. 4, comma 2, lettera c), e dell'art. 9, comma 5, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 2002, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2006.

IL PRESIDENTE

Franco Bile

IL REDATTORE

Maria Rita Saulle

IL CANCELLIERE

Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria 19 ottobre 2006.

## DELIBERAZIONI REGIONALI

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 settembre 2006, n. 76

#### Convalida della elezione del signor Alberto Vecchi a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17, Legge elettorale 108/68)

(estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 27 settembre 2006)

Presidente: nella seduta del 25 luglio 2006 è stato proclamato eletto a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, il signor Alberto Vecchi, ai sensi dell'art. 16 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto normale).

Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17, comma 2 della citata Legge 108/68, l'Assemblea deve provvedere per la convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo 17.

Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità applicabili alla carica di Consigliere regionale sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata dalla Legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati in tempo opportuno al Consigliere.

A norma dell'art. 10 del regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza ha proceduto all'esame delle condizioni del predetto Consigliere proclamato eletto così formulando la propria proposta (con deliberazione 11 settembre 2006, n. 156):

«(omissis)

premesso che nella seduta dell'Assemblea legislativa del 25 luglio 2006 con atto n. 65 è stato proclamato eletto Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, il signor Alberto Vecchi;

visto l'art. 122 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

viste:

- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche o integrazioni;
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e successive modificazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche o integrazioni;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

visti gli articoli 27, comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione;

ritenuto di dover dar corso alla procedura per la convalida della elezione del Consigliere regionale Alberto Vecchi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento interno;

dato atto che è trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale”;

vista la documentazione, relativa al Consigliere in argomento, acquisita agli atti della Direzione generale con prot. n. 12378 del 25/7/2006;

accertato che non sussistono cause d'ineleggibilità, né d'incompatibilità, come indicate dalle leggi 154/81, 55/90 e dai decreti legislativi 502/92 e 267/00;

richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 10 marzo 2003 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”;

dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale – dr. Pietro Curzio – in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

delibera:

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione del Consigliere regionale Alberto Vecchi, proclamato eletto per surrogazione dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 luglio 2006;  
(*omissis*)».

Presidente: invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti alcunchè di diverso, a farlo presente.

Non avendo chiesto la parola alcun Consigliere, chiedo all'Assemblea di convalidare, ad ogni effetto, la elezione del Consigliere Alberto Vecchi.

Con votazione unanime, per alzata di mano, l'Assemblea convalida.

---

## AVVISI DI ESAME COMUNITARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

AVVISO ESAME COMUNITARIO

**Esito positivo di compatibilità della delibera regionale 316/03 "Modifica della Legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 sugli interventi a favore delle forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 37/95"**

Si comunica l'esito positivo dell'esame di compatibilità, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. C del Trattato dell'U.E., da parte della Commissione Europea, trasmesso con lettera C(2006) 3067 del 28/6/2006, relativo all'atto deliberativo della Giunta regionale 316/03 (Aiuto N 222/A/2003), in quanto la Commissione ha deciso di considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti previsti dalla deliberazione regionale n. 316 del 3 marzo 2003, riproposta nel frattempo con n. 993/06 e trasformata in Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 17.

IL PRESIDENTE  
Vasco Errani

---













## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

**L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.**

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.